

CHECKLIST DI CONFORMITÀ PPWR PER ACQUIRENTI DI PACKAGING

Stato aggiornato a ottobre 2026. Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR) e orientamenti della Commissione C(2026) 3702, non vincolanti.

Azienda

Codice articolo o intervallo

Ruolo o ruoli fabbricante / importatore / distributore / distributore finale / produttore EPR

Mercati

Compilato da

Data

SEZIONE 1. GIÀ IN VIGORE (dal 12 agosto 2026)

Fatto	Voce	Articolo	Si applica dal	Responsabile	Evidenze da conservare
☐	Stabilire il proprio ruolo PPWR per ciascun articolo stampato (fabbricante, importatore, distributore, produttore EPR)	Art. 3(1), punto 13	12 agosto 2026	Tutti	Registro dei ruoli per codice articolo e Paese; questioni aperte sullo status di marchio o di microimpresa annotate per l'autorità competente
☐	Packaging a contatto con alimenti: non più di 25 ppb per ogni singolo PFAS e 250 ppb per la somma (analisi mirata), e 50 ppm per tutti i PFAS, inclusi i PFAS polimerici. Se il fluoro totale supera 50 mg/kg, ottenere la prova dell'origine del fluoro	Art. 5(5)	12 agosto 2026 (nessun periodo di smaltimento delle scorte)	Il fabbricante garantisce; l'importatore verifica; il distributore non deve fornire packaging non conforme; il fornitore del materiale fornisce su richiesta la prova sul fluoro	Rapporto di analisi mirata o di fluoro totale per ciascun materiale; dove richiesto, prova del fornitore sull'origine PFAS o non PFAS del fluoro
☐	Somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente nel packaging: massimo 100 mg/kg	Art. 5(4)	12 agosto 2026 (applicazione generale)	Fabbricante	Dichiarazione del fornitore o rapporto di prova
☐	Raccogliere dai fornitori di packaging e di materiali le informazioni necessarie a dimostrare la conformità	Art. 16	12 agosto 2026	Il fabbricante richiede; il fornitore fornisce	Distinta base con pesi dei componenti, rivestimenti, inchiostri, adesivi, finestre; impegno a comunicare le modifiche
☐	Redigere e conservare la documentazione tecnica e rivalutarla quando cambiano progetto, materiali o norme di riferimento	Art. 15, Allegato VII	12 agosto 2026	Fabbricante	Un fascicolo tecnico per codice articolo e versione, con rapporti di prova e registro delle modifiche
☐	Redigere e firmare la dichiarazione di conformità UE nella lingua o nelle lingue di ciascuno Stato membro di fornitura	Art. 39, Allegato VIII	12 agosto 2026	Fabbricante	Dichiarazione firmata per codice articolo e versione, nelle lingue richieste
☐	Conservare la dichiarazione e la documentazione tecnica per 5 anni (monouso) o 10 anni (riutilizzabile) dall'immissione sul mercato	Art. 15(3), Allegato VII punto 4	12 agosto 2026	Fabbricante; l'importatore conserva una copia della dichiarazione	Archivio delle versioni superate collegato ai codici articolo
☐	Riportare sul packaging (o su un supporto dati o su un documento di accompagnamento) nome e indirizzo postale del fabbricante e un numero di tipo, lotto o serie	Art. 15(5) e 15(6)	12 agosto 2026	Fabbricante	File grafico con i dati indicati, oppure riferimento al supporto dati o al documento
☐	Prima di immettere sul mercato packaging importato: verificare la valutazione, la documentazione e l'etichettatura del fabbricante, aggiungere nome e indirizzo dell'importatore, fornire i documenti alle autorità entro 10 giorni da una richiesta motivata	Art. 18, incl. Art. 18(3)	12 agosto 2026	Importatore	Registro di verifica per ogni spedizione; copia della dichiarazione; dati dell'importatore sul packaging o sul documento

Fatto	Voce	Articolo	Si applica dal	Responsabile	Evidenze da conservare
☐	Verificare documentazione ed etichettatura prima di mettere a disposizione il packaging e non fornire packaging che si sa non conforme	Obblighi del distributore (articolo non citato nelle nostre guide)	12 agosto 2026	Distributore	Documenti del fornitore in archivio; registri di ciò che è stato verificato
☐	L'importatore o il distributore che vende con il proprio nome o modifica il packaging in un modo che può incidere sulla conformità assume il ruolo di fabbricante	Art. 21	12 agosto 2026	Importatore, distributore	Nota di decisione sul ruolo; fascicolo completo del fabbricante se il ruolo cambia
☐	I produttori non stabiliti nominano un rappresentante autorizzato EPR; un mandato scritto può comprendere anche la conservazione della documentazione	Disposizioni sul rappresentante e autorizzato (articolo non citato nelle nostre guide)	12 agosto 2026 (applicazione generale)	Produttore non stabilito nello Stato membro	Mandato firmato; recapiti del rappresentante
☐	Il principio generale di riciclabilità si applica già ora; finché non esistono gli atti delegati sulla progettazione per il riciclo, restano di riferimento i requisiti della precedente Direttiva imballaggi e norme come la EN 13430	Art. 6(1)	12 agosto 2026	Fabbricante	Breve nota sulla riciclabilità per articolo; dichiarazione dell'impianto di riciclo o del laboratorio, se disponibile
☐	Registrarsi, dichiarare e pagare i contributi EPR secondo il sistema di ciascun Paese (ad esempio LUCID e un sistema duale in Germania ai sensi del VerpackDG)	Normativa nazionale	Varia da Paese a Paese; il VerpackDG si applica dal 12 agosto 2026	Produttore	Numeri di registrazione e conferme di adesione per Paese
☐	Verificare le dichiarazioni ambientali stampate: sono vietate le dichiarazioni generiche come «ecologico» o «biodegradabile» senza prestazioni ambientali eccellenti riconosciute. Norma collegata, non parte del PPWR	Direttiva (UE) 2024/825	27 settembre 2026	Titolare del marchio	Fascicolo delle prove a supporto della dichiarazione, oppure rimozione della dichiarazione dal file grafico
☐	Bicchieri di carta per bevande politenati: mantenere stampata, nella lingua locale, la marcatura sulla presenza di plastica nel prodotto («PLASTICA NEL PRODOTTO»). Norma collegata, non parte del PPWR	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151	In vigore	Titolare del marchio, fabbricante	File grafico approvato con la marcatura per mercato

SEZIONE 2. 2027 E 2028

Fatto	Voce	Articolo	Si applica dal	Responsabile	Evidenze da conservare
☐	I punti vendita da asporto devono consentire ai clienti di usare i propri contenitori senza un prezzo più alto	Art. 32	12 febbraio 2027	Distributore finale (asporto Ho.Re.Ca.)	Procedura scritta per il personale; verifica del prezzo rispetto al monouso
☐	I punti vendita da asporto devono offrire un'opzione di packaging riutilizzabile senza un prezzo più alto (microimprese escluse)	Art. 33	12 febbraio 2028	Distributore finale (asporto Ho.Re.Ca.)	Piano dell'offerta riutilizzabile: formato, fornitore, percorso di lavaggio o di reso
☐	Da monitorare: la Commissione deve adottare i criteri di progettazione per il riciclo e le classi per categoria di packaging	Art. 6(4)	Entro il 1° gennaio 2028	Commissione; i fabbricanti monitorano	Classe stimata annotata per articolo e indicata come stima
☐	Etichetta armonizzata di cernita dei materiali, compreso il packaging per l'e-commerce. Si applica alla più tarda tra le date del 12 agosto 2028 e 24 mesi dopo l'atto di esecuzione; a ottobre 2026 l'atto non era stato adottato	Art. 12(1)	Non prima del 12 agosto 2028	Fabbricante; l'importatore verifica	Zona riservata all'etichetta e livello regolatorio nel file grafico; distinta base a livello di componente
☐	Il packaging fabbricato o importato prima della scadenza dell'etichetta può essere messo a disposizione fino a tre anni dopo la sua entrata in vigore	Art. 12(12)	Dalla data dell'etichetta	Fabbricante, importatore	Elenco delle giacenze con date di produzione, usato per pianificare le ristampe

SEZIONE 3. DAL 2029 AL 2038

Fatto	Voce	Articolo	Si applica dal	Responsabile	Evidenze da conservare
☐	Etichetta per il packaging riutilizzabile con codice QR o supporto dati aperto (la più tarda tra il 12 febbraio 2029 e 30 mesi dopo il relativo atto di esecuzione)	Art. 12(2)	Non prima del 12 febbraio 2029	Fabbricante di packaging riutilizzabile	Marcatura e codice durevoli, che resistono ai cicli di lavaggio
☐	Il packaging deve raggiungere la classe A, B o C (70 % o più); sotto il 70 % è tecnicamente non riciclabile	Art. 6(3)	1° gennaio 2030, oppure 24 mesi dopo gli atti delegati se più tardi	Fabbricante	Valutazione della classe per articolo rispetto ai criteri adottati
☐	Contenuto minimo di materiale riciclato nel packaging in plastica: PET sensibile al contatto 30 %, non PET sensibile al contatto 10 %, altra plastica 35 % (50, 25 e 65 % dal 2040)	Art. 7	non prima del 1° gennaio 2030	Fabbricante di packaging in plastica	Dichiarazione del contenuto riciclato per i componenti in plastica come sacchetti, buste e coperchi
☐	Restrizioni sul packaging monouso in plastica per alimenti e bevande consumati nei locali Ho.Re.Ca., sulle porzioni di condimenti in plastica (salvo con l'asporto) e sulle borse di plastica in materiale ultraleggero (con eccezioni). Gli orientamenti della Commissione considerano rientrante il packaging a base carta con il 5 % o più di plastica	Allegato V; orientamenti C(2026) 3702 (non vincolanti)	1° gennaio 2030	Distributore finale e fabbricante	Quota di plastica in peso per articolo; elenco degli usi per consumo sul posto e per asporto
☐	Massimo 50 % di spazio vuoto nel packaging di raggruppamento, per il trasporto e per l'e-commerce	Art. 24	1° gennaio 2030, oppure 3 anni dopo l'atto sulla metodologia se più tardi	Operatore che riempie il packaging	Rapporto di riempimento per formato di spedizione
☐	Minimizzazione del packaging: peso e volume ridotti al minimo necessario per la funzione	Art. 10	2030	Fabbricante	Motivazione per articolo (resistenza, resistenza ai grassi o al calore, area di stampa)
☐	I punti vendita da asporto si adoperano per offrire il 10 % dei prodotti in packaging riutilizzabile	Art. 33	2030	Distributore finale (asporto Ho.Re.Ca.)	Quota di porzioni servite in packaging riutilizzabile monitorata
☐	Riciclato su larga scala (2035, oppure 5 anni dopo i relativi atti di esecuzione se più tardi); solo classi A o B (2038)	Art. 6(2)(b) e Art. 6(3)	1° gennaio 2035; 1° gennaio 2038	Fabbricante	Valutazione aggiornata della classe; piano del fornitore per l'articolo

LEGENDA DEI RUOLI

Fabbricante = fabbrica packaging o lo fa progettare o fabbricare con il proprio nome o marchio.

Importatore = operatore UE che immette sul mercato UE packaging proveniente da un Paese terzo.

Distributore = altro operatore che mette a disposizione il packaging.

Distributore finale = consegna il packaging al cliente finale (ad esempio un punto vendita da asporto).

Produttore (EPR) = per il packaging di servizio, l'operatore che lo mette a disposizione per primo in quello Stato membro.

NOTE

(1) Le righe contrassegnate «articolo non citato nelle nostre guide» sono volutamente lasciate senza numero di articolo.

(2) Le date indicate con «se più tardi» dipendono da atti della Commissione che a ottobre 2026 non erano stati adottati.

(3) Le due righe non riferite al PPWR sono incluse perché incidono sui file grafici stampati e sulle dichiarazioni.